

N. /23 R.G.N.R.
N. /23 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. Roberto Crepaldi

Vista la richiesta di applicazione della misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero in data 10.4.2024 e la relativa integrazione pervenuta in data 2.5.2024, nel procedimento nei confronti di:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

- 12.
- 13.

- 14.

- 15.
- 16.
- 17.

- 18.

- 19.



20.

3

INDAGATI



e

G) Artt. 110, 81 cpv., 648, 61 n.9 c.p., perché, fuori dei casi di concorso nei delitti presupposto, in concorso tra loro (...)

) al fine di procurarsi un profitto, ricevevano in varie tranches almeno tre denaro di provenienza illecita essendone consapevoli (".... . : ...omissis

con l'aggravante di avere commesso i fatti nell'esercizio della professione legale in quanto nominati di fiducia dallo stesso nel p.p.n.) e precisamente: dopo che si accordava telefonicamente e personalmente con entrambi e su sollecitazione di questi per la consegna di euro in 4 tranches da ciascuna (

...) avvalendosi di per la miglior traduzione in italiano ed in turco in modo da fissare precisamente i termini e le condizioni dei versamenti



- in data 26 febbraio 2024 alle ore 17.15, veniva consegnata da _____ incaricato da _____, all'avvocato _____ nello studio di Milano Via _____ n. _____ la prima tranche in contante pari ad euro _____ ;
 - in data 15 marzo 2024, su disposizione di _____ il _____ prendeva accordi direttamente al telefono con l'avvocato _____ così introducendosi nell'operazione (_____ - linea _____ intercettazione _____ chiamata in uscita verso l'utenza _____ intestata a _____ progr. _____ consegnavano la seconda tranche di euro _____ euro in contante a _____ ;
 - in data 5 aprile _____ e un terzo n.i. a bordo dell'autovettura _____ di colore grigio scuro con targa _____ consegnavano la somma di euro _____
 - in data 17.4.2024 _____ consegnava la somma di euro _____ in contante a _____ che la riceveva all'interno di un involucro di carta stagnola.
- In _____ il 26 febbraio 2024 ed il 5 aprile 2024 ed in _____ il 15 marzo 2024; _____ il 17 aprile 2024.



5.3. La ricettazione dei difensori di

Al capo G si contesta agli indagati e il delitto di ricettazione aggravata per aver ricevuto in tre occasioni – e precisamente il 26.2, il 15.3 e il 5.4 – denaro contante di provenienza illecita, nella piena consapevolezza di tale origine.

Con riferimento a questi versamenti “in contante” ricevuti dai due difensori, gli accertamenti effettuati dalla PG²²⁶ hanno fatto emergere come il abbia emesso solo due fatture in relazione alle somme percepite da a mezzo bonifico²²⁷, mentre non risultano essere state emesse fatture nei confronti di (per il bonifico di euro ricevuto dal conto corrente), e di (per le somme ritirate tramite ²²⁸). Per i contanti ricevuti non risultano emesse fatture né sono emerse fatture emesse dal (neppure per le somme ritirate tramite nel periodo compreso tra il 6 settembre 2023 e il 2 ottobre 2023, per un totale di euro).

Dal punto di vista materiale, è documentato che abbia ricevuto la somma di euro in contanti in data 26.2.2024 (destinati a lui e destinati al). Altrettanto documentato è che il abbia ricevuto un’identica somma (euro, probabilmente egualmente suddivisi) a in data 15.3.2024 e poi a in data 17.4.2024.

Merita, invece, approfondimento l’elemento soggettivo della fattispecie.

Secondo il Pubblico Ministero, la consapevolezza dell’illiceità dell’origine del denaro deriverebbe:

- dal contenuto di un dialogo intercettato, nel quale il afferma, riferito ai due difensori, che
- dall’appellativo utilizzato dal per riferirsi al all’incipit della medesima conversazione;
- dalla causale indicata dal per escludere il bonifico

Ritiene il Giudice di dover premettere che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo

²²⁶

²²⁷

²²⁸

²²⁹



eventuale, “configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto”.

In tale occasione, la Corte ha precisato che, proprio per le caratteristiche del delitto e le interferenze con la contravvenzione di incauto acquisto, “il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza”²³⁰.

Ancora maggiore cautela, secondo l’opinione di chi scrive, deve essere serbata con riguardo alla peculiare posizione dell’avvocato penalista per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, egli ha fisiologicamente rapporti economici con soggetti quantomeno sospettati di aver commesso un delitto, cosicché l’eventuale consapevolezza della qualità criminale del proprio debitore - già insufficiente secondo l’opinione della Suprema Corte in relazione ad un normale rapporto obbligatorio²³¹ - deve essere considerata irrilevante. Se così non fosse, infatti, il difensore non potrebbe mai esigere il pagamento degli onorari dal proprio assistito quando egli gli abbia confessato - in seno al rapporto fiduciario - di essere dedito al crimine, ovvero dopo la condanna definitiva del cliente privo di lecite fonti di reddito.

In secondo luogo, non può non evidenziarsi la delicatezza della situazione qui vagliata, stante la necessità di considerare gli interessi sottesi al rapporto difensivo, il quale si differenzia da qualsiasi altro rapporto contrattuale perché attiene al fondamentale - anche sul piano costituzionale - diritto di difesa. Ci si deve domandare, in altre parole, che ne sarebbe del diritto di difesa se i rapporti economici tra indagato e difensore fossero scandagliati sotto la lente - particolarmente penetrante - della ricettazione e/o dell’incauto acquisto.

Si tratta di una questione, per quanto noto, inedita per la giurisprudenza italiana ma ben conosciuta a quella tedesca: la Bundesverfassungsgericht ha affermato che l’applicazione del geldwäsche (fattispecie che equivale al nostro riciclaggio ma che copre anche l’ambito applicativo della ricettazione) rispetto a pagamenti di prestazioni forensi è suscettibile di pregiudicare il diritto al libero esercizio della professione e il diritto di difesa del cliente. Cosicché, il principio di proporzionalità richiede un approccio restrittivo alle eventuali incriminazioni a titolo di riciclaggio sul piano del coefficiente psichico, potendosi ammettere incriminazioni solo quanto il professionista abbia piena ed attuale consapevolezza dell’origine delittuosa del denaro, lasciando fuori dall’area della rilevanza penale situazioni di mero sospetto²³².

Ma al di là degli esiti la riflessione della Corte costituzionale tedesca è interessante perché evidenzia come le imputazioni di riciclaggio (qui ricettazione) in relazione ai pagamenti ricevuti dai difensori da parte dei loro assistiti/indagati rischi di interferire con la serenità del rapporto difensivo (intesa come libertà dell’assistito di confidare particolari *contra se* e del difensore di ricevere tali confidenze), di creare conflitti di interessi tra difensore e assistito, costringendolo a scegliere tra la rinuncia al mandato e il compenso e, in fondo, interferendo con il diritto costituzionale di difesa.

La soluzione della giurisprudenza tedesca, per quanto largamente insoddisfacente sul piano della certezza del diritto, consente di bilanciare adeguatamente tale diritto con la necessità di non creare vuoti di tutela rispetto alla fondamentale esigenza di trasparenza del sistema economico.

Con la conseguenza che un avvocato difensore penale potrà essere punibile solo se ha acquisito, al momento dell’accettazione, la certezza che il denaro proviene da reato, senza che si possano imporre a questi obblighi di indagine sulle fonti di reddito (legali o illegali) del cliente. Deve, quindi,

²³⁰ Cass. Pen., Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009

²³¹ Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 15926 del 08/01/2020

²³² BVerfG, 30.3.2004, 2 BvR 1520/01 e 1521/01



escludersi, nel caso di specie, qualsiasi spazio per il dolo eventuale.

Svolta questa premessa, nel caso di specie difettano i presupposti per ritenere integrato il delitto di ricettazione in capo agli indagati _____ e _____

In primo luogo, i dialoghi valorizzati dal Pubblico Ministero non offrono particolari spunti in relazione all'accertamento del dolo: al di là delle generiche affermazioni del _____ – peraltro scarsamente riscontrate dai due indagati – circa il legame di amicizia indissolubile che si sarebbe venuto a creare tra i tre non è stata evidenziata alcun rapporto anomalo tra i due difensori e il _____. Non sono emerse condotte di favoreggiamento dei difensori né nulla che, sotto il profilo penale o anche solo deontologico, suggerisca una cointeressenza patologica.

Quanto all'appellativo " _____ ", deve evidenziarsi come la stessa trascrizione dia conto del tono scherzoso della conversazione. Del resto, la laconicità dell'affermazione preclude, salvo un grosso sforzo di fantasia, di intravedere nell'espressione la prova di una consapevolezza del più ampio quadro associativo che, come si vedrà, le indagini hanno consentito di prefigurare.

Del resto, la natura dell'accusa a carico del _____ - che, come detto, costituisce ontologicamente elemento neutro per il difensore, non solo in ossequio alla presunzione costituzionale di non colpevolezza ma anche in relazione all'esigenza di non paralizzare, in una logica prettamente circolare, l'attività difensiva – sarebbe comunque del tutto inconferente nel caso di specie, essendo fino a quel momento indagato – per quanto noto ai due difensori – soltanto per la detenzione di armi e la ricettazione di una modesta somma di denaro e non raggiunto da accuse che potessero lasciar presagire come, in sostanza, lo stesso e i sodali fossero dediti stabilmente al crimine.

Sgombrato il campo da tali elementi, l'unico fattore di sospetto resta, quindi, il mezzo del pagamento (*id est* il denaro contante), certamente anomalo in quanto superiore ai limiti di legge e in sé suggestivo di una scarsa trasparenza dell'origine.

A tal proposito, deve considerarsi come il quadro sia reso ulteriormente incerto, sotto il profilo della piena consapevolezza dei due, dalle caratteristiche del debitore: il contante, infatti, potrebbe trovare spiegazione alternativa anche nel fatto che trattasi di soggetti stranieri, privi di un'occupazione in Italia e il cui sostentamento ben potrebbe essere garantito da soggetti ancora residenti in patria, i quali invierebbero le somme necessarie in contanti.

Del resto, sono proprio le operazioni tecniche a porre in dubbio l'univocità dell'indizio in questione: è lo stesso _____ a spiegare il motivo, non certo encomiabile, del contante, vale a dire l'evasione fiscale.

Ed è proprio la spiegazione per la ratealità dei pagamenti fornita da _____ a fornire sostegno alla liceità dell'origine, quando egli spiega che i soldi – contrariamente al vero – saranno portati da soggetti in arrivo dalla _____ e che, quindi, per rispettare i limiti doganali al denaro contante, necessitano di trasportare non più di diecimila euro.

Alla luce di quanto si è detto finora, quindi, deve escludersi in capo agli indagati _____ e _____ a titolo di gravità indiziaria, il dolo di ricettazione, con la conseguente impossibilità di dare seguito alla richiesta misura interdittiva.

La residuale ipotesi di incauto acquisto, infatti, non consentirebbe la misura interdittiva richiesta dal Pubblico Ministero.



P.Q.M.

Visti gli artt. 291 e ss. c.p.p.

APPLICA

La misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- 5.
- 6.
- 7.



- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.

e conseguentemente

ORDINA

agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di procedere alla loro cattura e di condurli – ove non siano già detenuti – immediatamente in un istituto di custodia, con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2 cod. proc. pen., per rimanervi a disposizione dell'Autorità giudiziaria

RIGETTA

nel resto l'istanza del Pubblico Ministero

Dispone la traduzione della presente ordinanza in lingua Turca, nota agli indagati

MANDA

la Cancelleria di trasmettere immediatamente al Pubblico Ministero richiedente copia della presente misura e della relativa traduzione per la sua esecuzione, nonché per gli ulteriori adempimenti di competenza

Il verbale dell'avvenuta esecuzione o notificazione deve essere immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al Pubblico Ministero.

La presente ordinanza, dopo la notificazione, deve essere depositata nella cancelleria del giudice che l'ha emessa, con avviso ai difensori dell'avvenuto deposito.

Milano, li 3.5.2024

Il Giudice
Dott. Roberto Crepaldi



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE
ATTO E' STATO DEPOSITATO IN
CANCELLERIA OGGI 03/05/2024
per l'esecuzione

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ssa Daniela ...



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE
ATTO E' STATO DEPOSITATO IN
CANCELLERIA OGGI 23/05/2024